

N. 1586/2005 R.G.



*Tribunale di Torre Annunziata*  
*Prima sezione civile*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, prima sezione civile, dott. Francesco Coppola, ha pronunciato

**SENTENZA**

nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1586/2005 R.G., vertente

TRA

**COMUNE DI** -----, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ----- presso la Sede Municipale, in -----,

, n. e rappresentato e difeso dall'avvocato ----- in virtù di procura apposta a margine della memoria di costituzione del 18-6-2014.

ATTORE

E

I----- **DOMENICO**, elettivamente domiciliato in ----- al -----, presso lo studio dell'avvocato -----, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTO

E

V-----**ANTONIO**, elettivamente domiciliato in -----, presso lo studio degli avvocati -----, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E



F----- **ELIO**, elettivamente domiciliato in -----, presso lo studio degli avvocati ----- e -----, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

V\_\_\_ **DOMENICO**, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_ alla -----  
~~Barbato, via Sale A. XXIX~~ presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

E----- **MICHELE**, elettivamente domiciliato in-----  
giornate n. 37, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

I----- **FRANCESCO**, elettivamente domiciliato in-----  
, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

S----- **MICHELE**, elettivamente domiciliato in -----  
, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_ che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTO

E

S----- **FRANCESCO**, elettivamente domiciliato in -----  
, presso lo studio dell'avvocato \_\_\_\_\_, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTO

E



**B----- DOMENICO**, elettivamente domiciliato in-----, presso lo studio degli avvocati -----e -----, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata il 18-4-2011 nonché elettivamente domiciliato in -----presso lo studio degli avvocati -----, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione depositata il 18-6-2014.

CONVENUTO

E

**C----- ANTONIO**, elettivamente domiciliato in-----, presso lo studio dell'avvocato -----, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTO

E

**D ----- MINE**, elettivamente domiciliato in -----, presso lo studio dell'avvocato -----, che, unitamente e disgiuntamente all'avvocato -----, lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

**R----- MICHELE**, elettivamente domiciliato in lo studio dell'avvocato -----, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

**M----- LEONILDA, C----- BONAVENTURA, C----- ANTONINO, C----- ANNUNZIATA e C----- ROSA**, nella qualità di eredi di **C-----**

**UMBERTO**, elettivamente domiciliati in-----, presso lo studio dell'avvocato -----, che li rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione notificato.

CONVENUTI

E



**B**----- **LUIGI**, elettivamente domiciliato in -----  
, presso lo studio dell'avvocato -----, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

**B**-----**SALVATORE**, elettivamente domiciliato in----- presso lo studio degli avvocati -----e -----, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta a margine della comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

E

**I**----- **ANTONIO**, domiciliato in -----

CONVENUTO - CONTUMACE

E

**S**----- **PASQUALE**, domiciliato in -----

CONVENUTO - CONTUMACE

E

**C**----- **FERDINANDO**, collaboratore di giustizia.

CONVENUTO - CONTUMACE

E

**G**----- **FILIPPO RAFFAELE**, domiciliato presso la Casa circondariale di -----

CONVENUTO - CONTUMACE

E

**P**----- **ANGELO**, domiciliato presso la Casa circondariale di -----

CONVENUTO - CONTUMACE

Oggetto: azione di risarcimento danni

Conclusioni:

Attori e convenuti presenti all'udienza del 18-2-2019: si riportano agli atti e verbali di causa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione del 6-4-2005, notificato il 9-5-2005 (fra gli altri, a I -----, V -----, V -----, E -----, I -----), il Comune di----- evocava in giudizio i convenuti sopra descritti nonché L-----Rocco, I----- Raffaele, D----- Raffaele,



B----- Giuseppe, A----- Gerardo, M----- Michele, G-----Giuseppe, C----- Carlo Umberto, G----- Carmine, G----- Valentino, P----- Ciro, B----- Nicola, G----- Aldo Di Valentino, G----- Aldo D-----, M----- Giuseppe, P-----Salvatore, S----- Alfredo, S-----Raffaele e G-----Pasquale, T----- Antonio, D----- Gabriele, G----- Matteo, M----- Salvatore, P----- Guglielmo ed I----- Giovanni al fine di sentir: dichiarare la loro piena ed esclusiva responsabilità nella produzione dei danni

occorsi all'attore in conseguenza delle condotte poste in essere dagli stessi negli anni 1986/1990; condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione comunale, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dagli episodi criminosi sino al soddisfo, nonché al rimborso di tutte le somme erogate per la costituzione di parte civile; condannare, in solido fra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al difensore anticipatario.

A tal fine, l'Ente premetteva che tra gli anni 1986 e 1990 aveva indetto numerose gare di appalto di opere pubbliche per la realizzazione e/o ricostruzione di opere nel proprio territorio cittadino ed aggiudicato gli stessi in favore di imprese operanti nel territorio campano.

In particolare, gli appalti aggiudicati ebbero ad oggetto le seguenti opere: a) ricostruzione di undici edifici scolastici, cd. appalto Falcucci, aggiudicato alla §  
----- e -----, con delibera n.----- del 6-6-1990; b) realizzazione della rete fognaria comunale, cd. appalto FIO, aggiudicato alle imprese associate S.p.a. di e e i  
, con delibera n. ----- del 17-9-1990; c) lavori di realizzazione di edifici scolastici e per il recupero del centro storico di-----; d) lavori di ristrutturazione dell'edificio scolastico della Scuola media , oggetto dell'appalto aggiudicato alla -----di----- con delibera n.----- del 17-7-1989; e) lavori per la ristrutturazione dello stadio comunale , oggetto dell'appalto aggiudicato alla s.n.c. di § con delibera n. del 15-7-1988; f) lavori di costruzione di 69 alloggi di edilizia residenziale pubblica aggiudicato alla di F., con delibera n. del 9-10-1986.

Evidenziava il Comune che la procura della Repubblica di Napoli, unitamente alla D.D.A., aveva intrapreso una attenta indagine inerente la regolarità della aggiudicazione di tali appalti, essendovi sospetto, poi dimostratosi fondato, che tali procedure fossero frutto



di atti criminosi di corruzione e concussione compiuti da componenti della amministrazione pubblica, dagli amministratori delle imprese aggiudicatrici e da appartenenti ai clan camorristici della zona.

Con atto del 14-10-1993, della procura della Repubblica, D.D.A., quindi, veniva formulata istanza per l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di numerosi indagati, tra i quali i suddetti convenuti, per aver "concordato l'aggiudicazione dei pubblici appalti in -----in favore di imprenditori edili, contro il versamento, da parte di questi, di somme di denaro a favore di pubblici ufficiali, di esponenti politici locali e dell'organizzazione camorristica facente capo a ' \_ e contro, altresì, l'impegno di voto e di propaganda elettorale corrispettivamente assunto dall'organizzazione camorristica nei confronti degli esponenti politici e degli amministratori collusi"; in data 15-10-1993, il g.i.p. emetteva ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati e ne richiedeva il rinvio a giudizio.

Con sentenza n. 41 del 19-1-1995, depositata il 19-4-1995, il tribunale di -----, stralciava le posizioni degli imputati V----- Domenico, S----- Francesco, E----- Michele e S----Michele e, in accoglimento della richiesta di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., subordinava la sospensione condizionale della pena all'effettivo pagamento da parte dei medesimi, in favore dell'attore, della somma complessiva di lire 157 milioni, a titolo di restituzione e risarcimento.

Con sentenza n. 459 del 9-7-1996, venivano condannati B----- Domenico, R----- Michele, C-----Antonio, P----- Ciro, G----- Valentino, C----- Umberto, S----- Pasquale, D---- Carmine, C-----Salvatore e P----- Luigi per i delitti di corruzione e concussione, nonché al pagamento della provvisionale in favore dell'attore (costituitosi parte civile) per un importo di lire 300 milioni; con sentenza n. 5911 del 20-9-1999 della corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, venivano confermate le statuizioni civili emesse nei confronti di B-----, C-----, P-----, G-----, C-----, S-----, Di-----, C----- e P-----, nonché le statuizioni civili emesse nei confronti di Michele riducendo a lire 30 milioni l'ammontare della provvisionale a suo carico, ugualmente mai riscossa dal Comune di -----; la sentenza della corte di appello formava oggetto di ricorso per Cassazione, la quale confermava l'impugnata sentenza ad eccezione delle statuizioni riguardanti B----- Domenico e C----- Antonio, i cui atti relativi ai procedimenti loro inerenti venivano



rimessi innanzi alla corte di appello di Napoli che, in data 18-11-2004, confermava parzialmente la sentenza di primo grado.

Con sentenza del 9-7-2003, inoltre, il Tribunale c \_\_\_\_\_ condannava B----- Luigi e C----- Umberto, per i reati di cui agli art. 81 e 648 c.p., alla reclusione rispettivamente di un anno e dieci mesi e di due anni e nove mesi, nonché al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte civile ed al risarcimento del danno in favore dell'attore, per un importo da liquidarsi in separata sede.

Con sentenza n. 687 del 6-11-2002, ancora il tribunale di ----- condannava, per il reato di associazione di stampo camorristico, avente come scopo la consumazione di delitti contro la persona, il patrimonio, il traffico di stupefacenti, l'acquisizione del controllo di pubblici appalti e di attività economiche finanziate con il proventi di attività illecite: A----- Gerardo, B----- Nicola, B-----Salvatore, B----- Domenico, B-----Giuseppe, C-----Giuseppe, C----- Ferdinando, C----- Carlo \_\_\_\_\_ D----- Raffaele, D----- Gabriele, G----- Carmine, G----- Filippo \_\_\_\_\_ G----- Pasquale, G-----Aldo \_\_\_\_\_ G----- Valentino, G----- Aldo \_\_\_\_\_, G----- Giuseppe, G----- Matteo, I----- Gerardo, I-----Raffaele, L----- Rocco, M----- Michele, M----- Salvatore, M----- Giuseppe, P----- Ciro, P----- Angelo, P----- Guglielmo, P----- Salvatore, S----- Alfredo, S----- Raffaele e T----- Antonio; con la medesima sentenza gli stessi venivano, altresì, condannati, in favore della parte civile, al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede e al pagamento delle spese di costituzione e di difesa per euro 12.000,00; inoltre, gli imputati, ad esclusione di B---- Domenico, venivano condannati al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 500.000,00 mentre B----- Domenico veniva condannato al pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva di euro 25.000,00; la corte di appello di -----, innanzi alla quale era stata poi impugnata la sentenza dal P.M. con atto notificato il 17-1-2003, riduceva parzialmente le pene ad alcuni imputati ma confermava nei confronti degli imputati la condanna al risarcimento dei danni, in solido tra loro, in favore del Comune di -----, rimettendo la liquidazione in separata sede, alla rifusione delle spese del primo gr immediatamente esecutiva di euro 25.000,00 in favore dell'ente di una provvisoria

Si costituivano B----- Luigi ed Elio -----, i quali contestavano la domanda e chiedevano la gradazione delle colpe tra i convenuti e, nella denegata ipotesi



di accoglimento della domanda, spiegavano azione di regresso nei confronti dei coobbligati.

Di C----- contestava ogni responsabilità, per essere intervenuta nei suoi confronti sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto (459/1996 del tribunale di ----, confermata in appello con sentenza 5911/1999 e poi in Cassazione, con sentenza 75/2002) per i fatti riferiti al periodo 1986 /1990, e risultando i fatti successivi non compresi nella domanda e oggetto della sentenza di prescrizione della corte di appello di del 20-9-1999.

I----- Francesco, B---- Salvatore, S----- Francesco, Elio -----, R-----Michele, E----- Michele, C----- Antonio, S----- Michele, I----- Domenico, V----- Antonio, V---- Domenico, B---Domenico, B----- Salvatore eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno sia in riferimento alla data di consumazione del reato sia in riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza.

I----- Francesco, R---- Michele, B----- Domenico, B----- Salvatore, C----- Antonio e I----- Domenico eccepivano, altresì, il difetto di giurisdizione del g.o. in favore della Corte dei Conti.

C----- Salvatore e P----- Luigi contestavano la domanda in rito e nel merito.

B----- Salvatore e B----- Luigi contestavano la domanda ed eccepivano, in particolare, il difetto di ius postulandi da parte del difensore del Comune di -----.

Le difese dei vari convenuti, inoltre, eccepivano la nullità della citazione e contestavano la richiesta di condanna in solido, ritenendo non sussisterne i presupposti.

M-----Leonilda, C----- Bonaventura, C----- Antonino, C-----Annunziata e C----- Rosa nella qualità di eredi di C--- Umberto, inoltre, eccepivano la carenza di legittimazione passiva degli stessi in ragione della intervenuta rinuncia all'eredità di C----- Umberto, nonché il difetto di giurisdizione.

B--- Domenico contestava la domanda, in rito e nel merito, ed eccepiva il pagamento di lire 72.000.000 corrisposto a titolo di anticipo del risarcimento dei danni.

Interrotto il processo in data 3-2-2010 per morte di Salvatore, l'attore riassumeva il giudizio con atto del 3-8-2010.

Con atto depositato il 29-4-2011, si costituivano in giudizio, in qualità di eredi di Salvatore C-----, Angela B----, Anna C-----, Tommaso C---, Michele C-----, Marcella , i quali eccepivano che l'azione di responsabilità si prescriveva in cinque





anni dalla commissione del fatto e che la responsabilità non si estendeva agli eredi, salvo il caso di illecito arricchimento del dante causa e conseguentemente degli eredi stessi.

Con ordinanza dell'11/13-11-2013, veniva disposta la separazione delle cause ex art. 103, comma II, c.p.c., provvedendo, in particolare: 1) alla dichiarazione di estinzione del processo rispetto ai convenuti L----Rocco, I---- Raffaele, D----- Raffaele, B----- Giuseppe, A----- Gerardo, M----- Michele, G----- Giuseppe, C----- Carlo Umberto, G----Carmine, G--- Valentino, P---- Ciro, B----Nicola, G----Aldo , G----- Aldo Di Ernesto, M---- Giuseppe, P----- Salvatore, S----

Alfredo, Raffaele e G \_ Pasquale, in ragione dell'inesistenza delle notifiche effettuate nei loro confronti; 2) alla dichiarazione di interruzione del processo - in ragione della morte del difensore, avvocato E \_ rispetto ai convenuti B----- Angela, C----- Anna, C-----Tommaso, C---- Michele, C-----Marcella (quali eredi di C----- Salvatore) e di P---- Roberto Luigi; 3) ad ordinare la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti.

A seguito del decesso del difensore dell'attore, avvocato \_ , si costituiva in sostituzione dello stesso, con memoria del 18-6-2014, l'avvocato ( \_ .

Con ordinanza del 9/12-5-2015, veniva disposta la separazione delle cause ex art. 103, comma II, c.p.c., provvedendo, in particolare: 1) alla dichiarazione di estinzione del processo rispetto ai convenuti T----- Antonio, D----- Gabriele, G---- Matteo e M--- Salvatore; 2) dichiarata la contumacia di C----- Ferdinando e P---- Angelo; 3) ad ordinare la prosecuzione del giudizio nei confronti degli altri convenuti.

Con ordinanza del 9-11-2015 veniva dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti di Guglielmo; con ordinanza del 9-5-2016, veniva, poi, disposta la separazione del giudizio relativamente alle domande proposte nei confronti di I----- Giovanni.

Con ordinanza del 9-5-2016, veniva fissata la prima udienza di trattazione (secondo le disposizioni vigenti prima della modifiche di cui al d.l. 80/2005, conv. in l. 80/2005 e successive modifiche di cui alla l. 51/2006).

Con ordinanza resa fuori udienza in data 11/13-11-2016, venivano assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, comma V c.p.c..

Il Comune di -----, quindi, precisava la domanda, sottolineando i profili di danno patrimoniale e non patrimoniale subiti, che quantificava, il primo, in una somma pari e non inferiore ad euro 500.000,00, e i secondi in euro 2.000.000,00 con aggiunta della somma non minore di euro 500.000,00 "nel periodo giugno 1993/dicembre 1995 di



gestione della commissione straordinaria del Comune di -----, quale lesione duratura nel tempo (31 mesi) come effetto lesivo immediato per il Comune quale soggetto esponenziale della collettività”.

Respinte le richieste istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 13-11-2017, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi di parte.

Con ordinanza del 21-5/1-6-2018, altro istruttore, rimetteva la causa sul ruolo invitando le parti a dedurre in modo analitico e puntuale in ordine alle questioni ivi descritte.

All'udienza del 18-2-2019 la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi di parte.

2. In primo luogo deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da alcuni convenuti, per la mancata determinazione dell'oggetto della domanda e per la mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui la domanda di fonda.

Secondo la S.C., *“La nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc. civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese"* (Cass. civ., 11751/2013).

In relazione alla domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, si afferma che, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, occorre che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto, a pena di nullità per violazione dell'art. 163, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. civ., 17408/2012).

Deve, quindi, escludersi la sussistenza della nullità dell'atto introduttivo del giudizio - segnatamente sotto il profilo preso in considerazione dall'art. 164, 4° comma c.p.c. - nel caso in cui l'attore abbia, nel proprio atto introduttivo, delineato i fatti costitutivi della propria pretesa in modo sufficiente ad esplicitare l'azione che il medesimo ha inteso proporre, ed in particolare abbia specificato senza incertezze - se non



marginali o comunque superabili attraverso l'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo – petitum e causa petendi della formulata domanda.

Inoltre va considerato che oltre le specifiche deduzioni contenute nel corpo dell'atto di citazione, queste devono essere valutate anche in considerazione dei chiarimenti emergenti dagli atti espressamente ivi indicati e prodotti dall'attore.

Fermo restando che i documenti, da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 c.p.c., rivestono prettamente funzione probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 c.p.c., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 c.p.c.), gli stessi documenti, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, possono anche essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti (cfr. Cass. civ., 7115/2013; cfr. anche Cass. civ., ord. 3363/2019, in cui si precisa che tale funzione chiarificatoria delle allegazioni può essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma 1, n. 5 c.p.c.).

Alla stregua dei principi descritti, il tribunale ritiene che nell'atto di citazione in esame siano sufficientemente esposti sia l'oggetto della domanda, sia la descrizione dei fatti e delle ragioni di diritto poste a suo fondamento.

Il Comune di -----, invero, ha dedotto che tra il 1986 e il 1990 il Comune aveva indetto varie gare per la realizzazione di opere pubbliche, ha evidenziato che le procedure di aggiudicazione degli appalti erano state oggetto di indagini investigative che ipotizzavano che il loro esito fosse frutto di atti di concussione e corruzione commessi da dipendenti della p.a., appartenenti alle imprese appaltatrici e alle associazioni camorristiche della zona, ha poi indicato i diversi provvedimenti giudiziari penali che erano stati emessi nei confronti dei convenuti per fatti delittuosi verificatisi in ----- in quel periodo, evidenziando che la Città di ----- aveva, quindi, subito il controllo da parte un sodalizio composto da esponenti politici, imprenditori locali e clan camorristici della zona che avevano orientato il modus vivendi delle persone, le risorse economiche e gli appalti di opere pubbliche.

Ha, pertanto, chiesto il risarcimento dei danni subiti oltre il rimborso delle spese sostenute per la costituzione di parte civile e ha espressamente indicato la produzione delle sentenze 41/1995 e 687/2002 del tribunale di -----, nonché le sentenze della corte di appello di \_ 5911 del 20-9-1999 e quella depositata il 31-5-2004, oltre



che l'atto di appello avverso la sentenza 687/2002 notificato il 17-1-2003, che aveva descritto nel corpo dell'atto.

Il contenuto illustrato, chiarito anche dal contenuto degli atti indicati in citazione, è del tutto bastevole per ritenere l'atto introduttivo conforme al dettato normativo, essendo esso sufficientemente chiaro e completo nella descrizione dei fatti posti a fondamento della richiesta di risarcimento dei danni ivi formulata.

Per cui l'eccezione deve essere disattesa.

3. L'eccezione proposta da B----- Salvatore e B----- Luigi, relativa alla carenza di di ius postulandi del difensore di parte attrice, deve essere respinta.

Secondo i convenuti, la procura rilasciata all'avvocato (difensore originario del Comune di-----, unitamente agli avvocati A era stata conferita previa delibera municipale n del 13-4-2000 che aveva ad oggetto: "Azione risarcitoria nei confronti degli imputati giudicati con sentenza 41/95 e 459/96 della sezione penale del tribunale di ----- nonché con la sentenza 5911/99 della Corte di appello di ", per cui il difensore non aveva il potere di proporre la domanda anche in relazione ai fatti riferiti alle fattispecie ulteriori descritte in citazione.

L'attore ha depositato, oltre la delibera /2000, anche la delibera di giunta municipale n. del 2-12-2004, con la quale si autorizzava il Sindaco a sottoscrivere mandato al difensore anche in relazione ai fatti di cui alla sentenza 5911/99, oggetto di ricorso in Cassazione e del giudizio di rinvio per due imputati innanzi alla corte di appello di ----- che con sentenza 18-11-2004, confermava parzialmente la sentenza di primo grado, nonché in relazione ai fatti di cui alla sentenza 991 del 9-7-2003 del tribunale di -----.

Successivamente, si è poi costituito altro difensore per l'attore, ovvero l'avvocato -----, al quale è stata conferita nuova procura dal Sindaco p.t., apposta a margine della relativa comparsa di costituzione, nella quale il difensore ha chiesto l'accoglimento di tutte le domande proposte dal precedente difensore (----- che aveva sostituito i primi difensori).

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (d.lgs. 267/2000), competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco e la delibera della Giunta comunale è un atto meramente gestionale e tecnico, privo di valenza esterna (Cass. civ., 11516/2007; ord., 5802/2016, 16457/2018, 16459/2018), salvo che una disposizione



statutaria la richieda espressamente, dovendo in tal caso la parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione (Cass. civ., ord., 4583/2019).

Pertanto, la costituzione del nuovo difensore del Comune, in corso di causa (18-6-2014), in prosieguo udienza di comparizione (180 c.p.c.), avvenuta con una nuova procura rilasciata dopo la modifica legislativa, ha comportato la sanatoria di ogni nullità al riguardo ex art. 182 c.p.c..

Si ritiene, invero, essendo stata rilasciata una valida procura agli originari difensori ad litem, che la successiva integrazione del potere di rappresentanza conferito al difensore ( ), riferito a tutte le domande proposte in citazione (non limitate quindi a fatti specifici), abbia ratificato e sanato ogni carenza di procura originaria.

Condividendo quanto affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., 9217/2010; Cass. civ., sez. un, 4248/2016, Cass. civ., 15933/2018) in relazione a fattispecie regolata, come nel caso in esame, dal previgente testo dell'art. 182 c.p.c., che la previsione secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del 2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali.

Avendo l'attore, di sua iniziativa, proceduto a sanare la carenza del potere di rappresentanza del difensore descritta, l'eccezione deve essere rigettata.

3. Risulta parzialmente fondata l'eccezione di carenza di giurisdizione (proposta, tra gli altri, da I----- Francesco, R----- Michele, B----- Domenico, B----- Salvatore, C-----Antonio e I----- Domenico) del giudice ordinario adito in favore della giurisdizione contabile.

Al riguardo occorre però prima evidenziare che, per quanto meglio poi illustrato successivamente, la richiesta di risarcimento dei danni proposta dal Comune di-----, relativa a danni patrimoniali e non patrimoniali, ha ad oggetto, quanto ai secondi, al riconoscimento dei danni subiti alla propria immagine.

Con riferimento a tale richiesta di risarcimento, il tribunale osserva quanto segue.



L'art. 52 del r.d. 1214 del 1934 (T.U. delle leggi sull'ordinamento della corte dei conti) sancisce che "i funzionari impiegati [...] che nell'esercizio delle loro funzioni [...] cagionino un danno allo Stato e ad altra amministrazione dalla quale dipendono sono sottoposti alla giurisdizione della Corte".

La giurisdizione della corte dei conti sussiste solo ove si tratti di responsabilità contrattuale (amministratori e dipendenti, rapporto di servizio) e sia arrecato un danno erariale (patrimoniale o non patrimoniale economicamente valutabile); la giurisdizione del g.o., invece, in ipotesi di responsabilità extracontrattuale o da lesione di diritti soggettivi.

Quanto al danno all'immagine la giurisprudenza, già prima della legge del 1994 (così come modificata nel 2009, 2012 e 2016), si è interrogata sulla ammissibilità del danno non patrimoniale in relazione alle persone giuridiche ed in particolare del danno all'immagine.

Di danno all'immagine, però, il legislatore ha parlato espressamente solo nel 2009 all'art. 17 comma 30 ter del d.l. 78, convertito in legge 102 del 2009, con il quale è stata modificata la legge 20 del 1994.

Il primo periodo del suddetto comma recitava: "Le procure regionali della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97".

La legge 174 del 2016 ha abrogato l'art. 7 della legge 97 del 2001 e dunque anche tale primo periodo del comma 30 ter. La conseguenza è che non ci sono più limiti in relazione ai reati suscettibili di causare un danno erariale.

Il comma 4 dell'art. 1 della legge 20 del 1994 prevede che "La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa degli amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia stato cagionato ad amministrazioni o enti pubblici diversi da quelli di appartenenza, per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La giurisprudenza ha precisato che per la nozione di "fatto commesso" dall'agente occorre avere riguardo non alla sola condotta, intesa come azione od omissione, ma anche all'evento lesivo. Pertanto, in caso di danno cagionato ad amministrazione o ente diverso da quello di appartenenza, sebbene la condotta antiggiuridica (nella specie, di rilevanza penale) sia stata posta in essere anteriormente all'entrata in vigore della citata legge n. 20 del 1994, la giurisdizione della Corte dei conti sussiste allorché il danno all'immagine subito dall'ente pubblico, conseguenza del fatto lesivo ed oggetto dell'obbligazione risarcitoria, si sia verificato successivamente a detta data (Cass. civ., sez. un., 14297/2007).



In generale vige in relazione alle norme processuali il principio *tempus regit actum*. In virtù di tale principio le norme della legge 20 del 1994 si applicano ai giudizi di responsabilità instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché per fatti commessi in epoca anteriore.

Con l'entrata in vigore del d.lgs. 174/2016 (c.d. "nuovo codice della giustizia contabile"), sono stati ridefiniti legislativamente i contenuti e i confini dell'azione di responsabilità amministrativa per il diritto al risarcimento del "danno all'immagine" della pubblica amministrazione.

Infatti l'art. 4 all. 3 del d.lgs. n. 174/2016 espressamente abroga, alla lett. g), l'art. 7, legge n. 97/2001, e, alla lett. h), il primo periodo dell'art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009, conv. in legge n. 102/2009.

Le norme attualmente in vigore, relativamente al danno all'immagine, sono pertanto contenute nell'art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n. 190/2012 in tema di misure anticorruzione, che indica anche un criterio quantitativo del danno medesimo, e nell'art. 51, comma 6, del d.lgs. n. 174/2016, che statuisce: "La nullità per violazione delle norme sui presupposti di proponibilità dell'azione per danno all'immagine è rilevabile anche d'ufficio".

Per questo motivo l'unica fonte normativa da cui si possono trarre indicazioni per la disciplina dell'azione erariale per il danno all'immagine resta l'art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, introdotto dalla legge n.190/2012 che, fornendo all'interprete un criterio di quantificazione della tipologia di danno in parola, individua condizioni imperative per la perseguibilità e la condanna dei dipendenti pubblici per il danno all'immagine, che si pongono come vere e proprie condizioni per l'esercizio dell'azione contabile.

La norma, infatti, espressamente recita: "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

Perché sussista la giurisdizione della magistratura contabile in relazione a fatti commessi da amministratori e dipendenti degli enti pubblici, dunque, deve essere configurabile una loro responsabilità patrimoniale amministrativa di natura contrattuale, basata sull'esistenza di un rapporto di servizio tra l'autore del danno e l'ente danneggiato e



sulla violazione di doveri ad esso inerenti, ricadendo invece nella giurisdizione ordinaria la responsabilità extracontrattuale.

L'art. 58 della l. 142 del 1990, infine, dispone per gli amministratori degli enti locali l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato, ha l'effetto di estendere al settore della responsabilità per danno erariale arrecato dall'amministratore all'ente locale le norme di carattere processuale che attribuiscono la giurisdizione alla Corte dei conti, e, per il principio "tempus regit actum", si applica ai giudizi di responsabilità instaurati dopo l'entrata in vigore della legge, ancorché per fatti commessi in epoca anteriore.

Tanto premesso occorre distinguere tra i convenuti quelli in relazione ai quali sussistono i presupposti per dichiarare il difetto di giurisdizione e coloro per i quali la responsabilità non può essere considerata contrattuale e difettano le condizioni per l'esercizio dell'azione contabile.

In particolare i suddetti presupposti (rapporto di servizio, danno erariale, reato contro la p.a. accertato con sentenza passata in giudicato), sulla scorta di quanto dedotto dalle parti ed emergenti dagli atti, sussistono solo in relazione ai convenuti: 1) R---- Michele (avendo rivestito la qualità di segretario generale presso il Comune di ----- tra il 12-3-1990 ed il 31-12-1992); 2) I----- Francesco (avendo rivestito la qualità di ragioniere generale f.f. del Comune di -----).

Inoltre, ricorrono, parzialmente, per:

3) C----- Antonio, per i reati di corruzione e concussione commessi nella qualità di Sindaco di cui ai capi a) e c) della sentenza 41/1995 e di cui al capo L della sentenza 459/1996;

4) S---- Michele, i reati di corruzione e concussione commessi quale, assessore tra il 1988 e il 1989 e Sindaco nel 1990 e di cui ai capi c) m) e q) della sentenza 41/1995;

5) S----- Pasquale, per i reati di concussione di cui ai capi H) e Q) della sentenza 459/1996, commessi il 29-10-1987 quale assessore all'edilizia scolastica e alla pubblica istruzione e il 15-7-1988 quale assessore allo sport.

Non ricorrono nei confronti di B----- Domenico, avendo egli rivestito la qualità di Sindaco in epoca antecedente rispetto alle date e ai periodi in cui sono stati consumati i fatti delittuosi di cui alle sentenze 459/1996 e 687/2002, avendo poi svolto la funzione di consigliere comunale e di referente politico.





Pertanto, deve essere dichiarata la carenza di giurisdizione limitatamente alla domanda proposta nei confronti di R----- Michele, I----- Francesco nonché, nei limiti indicati, anche nei confronti di C-----Antonio, S-----Michele e di S----- Pasquale.

Ai sensi dell'art. 59 della legge 69/2009, va assegnato termine di tre mesi dal passaggio in giudicato per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice contabile.

Per gli altri convenuti, nonché per C-----Antonio per i fatti commessi in epoca successiva a quella in cui rivestiva la carica di Sindaco (in cui non era più amministratore del Comune, né dipendente dell'amministrazione, rivestendo la carica di consigliere comunale nonché quella di presidente di commissione di gara e di cui ai capi a) ed e) della sentenze 41/1995, e di cui ai capi A) ed H) della sentenza 459/1996), per S----- Michele (per i reati di concussione di cui ai capi l) e r) di cui alla sentenza 41/1995) relativi all'epoca in cui, 1989/90, rivestiva la carica di consigliere comunale, e per S----- Pasquale per i fatti commessi in epoca successiva al 15-7-1988 in cui era consigliere comunale (reato di concussione di cui al capo q della sentenza 41/1995, in concorso con S----- Michele), mancano i presupposti descritti, per cui l'eccezione da essi proposta, nei termini descritti, deve essere respinta.

Deve ritenersi, invero, che la domanda di risarcimento del danno per la compromissione dell'immagine dell'amministrazione possa essere proposta anche dinanzi ad un organo giurisdizionale diverso dalla Corte dei Conti e al di fuori di un giudizio per responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 103 della Costituzione.

Si reputa, invero, condivisibile l'interpretazione secondo cui il legislatore non abbia inteso prevedere un maggiore ambito operativo alla giurisdizione contabile a discapito di un'altra giurisdizione, e segnatamente di quella ordinaria, ma soltanto circoscrivere oggettivamente i casi in cui è possibile, sul piano sostanziale e processuale, chiedere il risarcimento del danno in presenza della lesione dell'immagine della amministrazione. (cfr. Cass. pen., 41012/2018)

4. Deve essere accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva proposta da M----- Leonilda, C----- Bonaventura, C----- Antonino, C----- Annunziata e C----- Rosa, nella qualità di eredi di C----- Umberto, citati in giudizio con atto notificato nelle date del 3/20/21-10-2018.

I convenuti, costituitisi in giudizio in data 22-12-2008, hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva in ragione della intervenuta rinuncia all'eredità di Umberto



(deceduto il 29-11-2007) da essi effettuata con dichiarazione ricevuta dal cancelliere di  
in data 11-11-2008 (in atti).

In diritto, deve rammentarsi che l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né dalla denuncia di successione trattandosi di un atto di natura meramente fiscale (Cass. civ., 10729/2009) che non ha rilievo ai fini dell'assunzione della qualità di erede che consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius (Cass. civ., 6479/2002, 2849/1992).

Poiché la rinuncia all'eredità, ex art. 521 c.c., ha efficacia retroattiva (cfr. Cass. civ., 25151/2014, 8053/2017, ord. 9225/2017), non avendo l'attore allegato, né provato, che i convenuti abbiano in precedenza accettato l'eredità, ne consegue che i medesimi, in quanto non sono successori di C---- Umberto, non sono legittimati passivi.

Per cui la domanda proposta nei loro confronti deve essere dichiarata inammissibile.

5. S-----Francesco, S-----Michele, I-----Domenico, C-----Antonio, F-----  
M----- Elio, E----- Michele, V---- Antonio, V-----Domenico, B----- Salvatore,  
B----- Domenico, hanno eccepito la prescrizione del diritto al risarcimento del danno, assumendo che il termine di legge era decorso al momento della notifica dell'atto di citazione, sia in riferimento alla data di consumazione del reato, sia in riferimento alla data di irrevocabilità della sentenza.

In giurisprudenza si ritiene che l'obbligazione risarcitoria scaturente dall'illecito aquiliano, normalmente soggetta alla prescrizione breve ex art. 2947, per effetto di una pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, emessa anche a seguito di procedimento penale in favore del danneggiato costituitosi parte civile, diventa soggetta alla prescrizione decennale ex iudicato, ai sensi dell'art. 2953 c.c. (Cass. civ., 17825/2002).

E' costante l'affermazione del principio secondo il quale, in ipotesi di condanna generica al risarcimento del danno - la quale, pur non suscettibile di esecuzione forzata, costituisce una statuizione autoritativa che impone all'obbligato di adempiere una prestazione, anche se la specificazione del quantum di tale adempimento è rimandata - l'azione diretta alla determinazione del danno resta assoggettata alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953, con decorrenza dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (Cass. civ., 17825/2002, 4966/2001, 6757/1996, 9771/1995, 8422/1987, 6595/1987)



Da ultimo la S.C. ha, infatti, ribadito: *“Va infatti data continuità al principio secondo cui «nella previsione normativa dell’art.2953 cod. civ. deve ritenersi compresa anche la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, pur mancando dell’attitudine all’esecuzione forzata, contiene tuttavia, la statuizione sulla responsabilità del debitore, rispetto alla quale la successiva sentenza di liquidazione non ha altra funzione che quella di determinare in concreto la prestazione dovuta affinché sia resa attuabile la condanna già pronunciata con la precedente sentenza sull’an debeatur. Pertanto, una volta che sia passata in giudicato la sentenza penale di condanna generica al risarcimento del danno cagionato da fatto illecito, l’azione diretta alla liquidazione del quantum resta assoggettata, non più alla prescrizione breve di cui all’art. 2947 cod. civ., ma a quella decennale di cui all’art. 2953 cod. civ., con decorrenza dalla data in cui la sentenza penale di condanna è divenuta irrevocabile»”* (Cass. civ., ord., 4318/2019).

Quindi, nel caso di condanna generica al risarcimento del danno con sentenza pronunciata all’esito del dibattimento, il termine decennale di prescrizione decorre dalla data della irrevocabilità.

Nel caso in cui, invece, il giudizio penale non si sia concluso con una sentenza che contenga anche la condanna generica al risarcimento dei danni a carico del responsabile civile ed in favore della parte civile, la successiva azione, volta ad ottenere il risarcimento del danno prodotto da un fatto previsto dalla legge come reato, è soggetta al termine di prescrizione indicato dall’art. 2947 c.c.

In particolare, per quanto rileva in questa sede, si evidenzia che mentre il primo comma dell’art. 2947 c.c. stabilisce che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui si è verificato, il terzo comma di tale articolo prevede che: *“In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.”*

Va precisato, inoltre, che la sentenza emessa ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., cd. *“patteggiamento”*, non può essere equiparata ad una sentenza di accertamento della responsabilità dell’imputato ma va ricondotta al concetto di sentenza irrevocabile nel procedimento penale, non avendo essa, nel giudizio civile, l’efficacia di una sentenza di



condanna, alla quale è invece applicabile, ai sensi dell'art. 2953 c.c., un termine di prescrizione più lungo (cfr. Cass. civ., 21937/2017, 25042/2013). Conseguentemente, in tal caso il termine di prescrizione è quello previsto nei primi due commi dell'art. 2947 c.c. e non quello stabilito dall'art. 2953 c.c..

Nella specie, sulla scorta dei principi descritti e degli atti interruttivi in atti, e sul presupposto che la responsabilità dei convenuti è di natura solidale ex art. 2055 c.c. – per le ragioni meglio illustrate in seguito al punto 8.3.3. - l'eccezione proposta non può essere accolta.

In particolare, dalla documentazione in atti è risultato quanto segue.

B----- Domenico è stato condannato con sentenza 459/1996, per i reati di corruzione e concussione di cui ai capo A, G, H ed S, nonché con sentenza 687/2002, parzialmente confermata in appello con sentenza del 31-5-2004, per i reati di cui agli artt. 81, 416 bis e 61 n. 1 c.p., e altro, e la domanda giudiziale è stata tempestivamente proposta prima del decorso del termine di prescrizione (notifica del 22-12-2005).

B---- Salvatore è stato condannato con sentenza 687/2002 del tribunale di -----, parzialmente confermata con sentenza della corte di appello di ----li del 31- 5-2004, e la domanda giudiziale è stata tempestivamente proposta prima del decorso del termine di prescrizione (notifica del 21-4-2006).

C----- Antonio, è stato condannato con sentenza 459/1996, per i reati di corruzione capo A e concussione capo H, rispettivamente, quale presidente di commissione di gara e consigliere comunale, parzialmente confermata con sentenza 5911/1999 della corte di appello di -----.

Tale decisione veniva poi impugnata in Cassazione la quale, relativamente al ----- e a B--- Domenico per come non espressamente contestato dalle difese di costoro – rimetteva il giudizio innanzi alla corte di appello di -----che, in data 18-11-2004, confermava parzialmente la sentenza di primo grado, prevedendo un supplemento di pena di un mese, in ragione della continuazione dei reati ex art. 81 c.p..

La notifica dell'atto di citazione, effettuata nei suoi confronti in data 9-5-2005, risulta quindi del tutto tempestiva.

Il Comune di -----, poi, ha dedotto e provato di aver tempestivamente interrotto la prescrizione nei confronti di alcuni convenuti ai quali sono state applicate le sanzioni penali descritte nella sentenza di patteggiamento 41/1995.



In particolare, il Comune ha prodotto (nel fascicolo di parte) le lettere di costituzione in mora che risultano tempestivamente inviate e ricevute dai destinatari, ovvero I----- Domenico (nelle date del 18-10-1999, 19-1-2000 e 7-10-2004), E----- Michele (nelle date del 19-10-1999 e 8-10-2004), V----- Antonio (nelle date del 18-1-2000 e del 7-10-2004), Vi---- Domenico (nelle date del 18-10-1999 e 7-10-2004) e F----- Elio (nelle date del 20-1-2000 e 8-10-2004).

Nei loro confronti è poi seguita la notifica dell'atto di citazione entro il termine di prescrizione (per I il 9-5-2005; per E il 9-5-2005; per V il 9-5-2005; per V il 9-5-2005; per F il 18-4-2006).

La descritta tempestiva interruzione del termine di prescrizione nei confronti dei convenuti ora indicati, in ragione dell'unitarietà dell'eventus damni e della solidarietà della responsabilità dei convenuti, ha effetto anche nei confronti degli altri convenuti.

L'art. 1310 comma 1 c.c., invero, stabilisce – fra l'altro - che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido, hanno effetto riguardo agli altri debitori.

Pertanto, la prescrizione risulta tempestivamente interrotta, ex artt. 1310 e 2055 c.c., anche nei confronti di S----- Francesco, S---- Michele (relativamente ai fatti che rientrano nella giurisdizione di questo tribunale), e C---- Antonio (per gli illeciti oggetto della sentenza di patteggiamento 41/1995)

Pertanto, avendo l'attore provato di aver proposto la domanda tempestivamente l'eccezione di prescrizione proposta dai convenuti deve essere respinta.

6. Nel medesimo atto sono indicati appalti per l'anno 1986 e 1990, ricostruzione...  
opere, tra cui la costruzione di edifici scolastici, la realizzazione della rete fognaria, la ristrutturazione dello stadio comunale e altre, che venivano aggiudicate in favore di imprenditori edili, contro il versamento, da parte di questi, di somme di danaro a favore di pubblici ufficiali di esponenti politici locali e dell'organizzazione camorristica facente capo a

A seguito delle indagini espletate, venivano celebrati vari giudizi penali che si concludevano con la condanna dei convenuti per i reati commessi - di concussione, corruzione, associazione di stampo camorristico e altri - in relazione a quelle gare di appalto, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.



Per come precisato in corso di causa - nella memoria depositata ex art. 183 comma 5 c.p.c. -in conseguenza dei fatti in questione, il comune di ----- veniva sciolto con d.p.r. 4-6-1993, prodotto dal l'attore.

La domanda ha, quindi, ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni che il Comune ha subito a seguito delle condotte delittuose compiute dai convenuti in relazione alle gare di appalto deliberate tra il 1986 e il 1990 che diedero luogo ai procedimenti penali conclusi con le sentenze penali 41/1995, 459/1996, 687/2002 e a quella del 9-7-2003 del tribunale di ----- (e relative sentenze in sede di gravame).

L'attore, nel corpo dell'atto di citazione e, poi, specificamente, nelle conclusioni (punto A), ha espressamente richiesto la condanna dei convenuti per i danni subiti in conseguenza delle condotte criminose messe in atto negli anni 1986/1990. —

Ne consegue, come eccepito dalle difese di alcuni convenuti, che le condanne inflitte ad alcuni dei convenuti per reati consumati in epoca successiva al 1990 non possono essere esaminate e poste a fondamento del presente giudizio, trattandosi di fatti estranei al thema decidendum.

Opinare diversamente, comporterebbe la violazione del principio di corrispondenza del chiesto al pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., e presupporrebbe l'illegittimo utilizzo del contenuto dei documenti che, in tal caso, avrebbero una indebita funzione eterointegrativa delle asserzioni di parte attrice e non quella, propria, eminentemente probatoria (cfr. Cass. civ., 7115/2013).

6.1. In diritto, si osserva che nel giudizio civile per il risarcimento del danno, la sentenza penale irrevocabile di condanna ha autorità di cosa giudicata, a norma dell'art. 651 c.p.p., non soltanto in ordine alla sussistenza del fatto-reato, in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, ma anche in ordine a tutti gli accertamenti contenuti nella motivazione che costituiscono il presupposto della decisione adottata. Pertanto, poiché i fatti materiali accertati nel giudizio penale, ove costituiscono il presupposto logico e necessario del dispositivo, hanno efficacia di giudicato nel successivo giudizio per risarcimento dei danni, consegue che è inibito al giudice civile di disconoscere tali fatti materiali ritenuti nella sentenza penale, anche se non gli è precluso di valutare liberamente i fatti stessi, ai fini dell'esatta definizione della lite civile e la quantificazione del danno richiesto dalla persona offesa.

Relativamente alla domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali deve rilevarsi che secondo il tralazio orientamento tracciato dalla



giurisprudenza di legittimità circa i limiti spiegati dal giudicato penale, contenente una condanna generica al risarcimento dei danni, nel successivo giudizio civile di liquidazione del *quantum* risulta pacifico che la condanna generica al risarcimento dei danni per fatto illecito contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza e quantificazione del danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato.

Ne consegue che ogni ulteriore affermazione contenuta nella motivazione della sentenza penale inerente alla concreta sussistenza ed all'entità del danno non può attingere alla dignità di giudicato, trattandosi di un giudizio, quello penale diretto ad accertare la responsabilità del condannato, la illiceità del fatto e non già la dannosità dello stesso. Il danneggiato pertanto non è esonerato dall'onere della prova della esistenza del nesso di causalità tra l'evento ed il danno in sede di giudizio civile di liquidazione del "*quantum*" (Cass. civ. 2127/1998, 24030/2009). Infatti la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, avendo come contenuto una mera *declaratoria iuris*, integra solo un accertamento di potenziale idoneità del fatto illecito a produrre conseguenze dannose o pregiudizievoli a prescindere da ogni riscontro non solo sulla misura ma anche sulla sussistenza del danno, essendo riservata al giudice della liquidazione ogni ulteriore indagine (Cass. civ., 9261/1994).

Quanto ai principi generali, poi, va rammentato che in tema di risarcimento danni da illecito extracontrattuale, e in particolare, da responsabilità generica (art. 2043 c.c.), l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda incombe in capo al danneggiato (art. 2967 c.c.).

Il danneggiato che, lamentando di aver subito un danno per effetto della condotta ingiusta altrui, agisca per il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2043 c.c., non assolve in modo adeguato all'onere della prova esistente a suo carico limitandosi a dimostrare il solo evento ingiusto, ma è tenuto a provare l'esistenza del danno, il nesso di causalità, nonché (almeno) la colpa dell'agente, la quale si concreta nella prevedibilità che dal quel comportamento sarebbero derivate le lamentate conseguenze dannose.

6.2. Tanto premesso, l'attore ha dedotto e precisato (nella memoria depositata nel primo termine assegnato ai sensi dell'art. 183 comma 5 c.p.c.) che a seguito dei fatti accertati con le sentenze indicate in citazione ha subito danni patrimoniali e non



patrimoniali.

In particolare, in relazione al danno patrimoniale, il Comune ha precisato che questo era relativo alle conseguenze derivanti dalla ritardata esecuzione delle opere pubbliche per come accertato nelle sentenze penali prodotte.

In relazione al danno non patrimoniale, invece, ha sottolineato che questo riguardava i profili relativi: alla pubblicità e diffusione mediatica negativa delle vicende delittuose di malcostume con intrecci malavitosi; alle ripercussioni negative sulle attività produttive e turistiche del territorio; al discredito della funzione pubblica di rappresentanza popolare; alla perdita del prestigio e del danno alla comunità locale per il clamor fori delle vicende delittuose; ai danni alla comunità locale derivanti dallo scioglimento del Consiglio Comunale in data 4 giugno 1993; al discredito sociale per gli Organi Comunali che successivamente hanno interagito con altre Istituzioni.

Tali accadimenti, oltre ad essere del tutto verosimili e presuntivamente verificatisi (art. 2727 c.c.), quale normale e logica conseguenza dei gravi e numerosi episodi delittuosi commessi dai convenuti (condannati, fra l'altro, alcuni per associazione a delinquere di stampo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p.c. e altri per reati di concussione e corruzione), per un periodo significativo (1988/1992) in relazione alle gare di appalto indette tra il 1986 e il 1990 e accertati nelle sentenze penali descritte, non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dei convenuti, essendosi essi, sostanzialmente, limitati ad eccepire la genericità dell'indicazione dei danni e l'assenza di prova degli stessi.

Pertanto, in ragione della presuntiva verifica delle conseguenze descritte e della mancata specifica contestazione di esse (art. 115 comma 2 c.p.c.), può ritenersi accertata la verifica di quanto lamentato dal Comune di .....

7. Per quanto concerne l'allegato danno patrimoniale, conseguente alla ritardata esecuzione delle opere pubbliche, in mancanza di specifica allegazione dei ritardi temporali concretamente verificatosi a causa dei fatti delittuosi e della allegazione e prova dei maggiori esborsi o dei minori vantaggi economici che eventualmente sono da ciò derivati al Comune, alcuna somma di denaro può essere riconosciuta.

L'attore è stato assolutamente generico e laconico sul punto e le eventuali allegazioni silenti esistenti in atti non possono essere utilizzate, attesa la funzione meramente asseverativa degli atti e documenti rispetto all'attività assertiva.

Né in proposito è possibile accertare il danno mediante una c.t.u. - richiesta dall'attore -





avendo in tal caso natura eminentemente esplorativa e integrativa delle deduzioni di circostanze del tutto omesse dal Comune.

Va ricordato, invero, sul punto il principio affermato costantemente dalla S.C., secondo il quale "In relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Ai sopraindicati limiti è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con il ricorso a specifiche cognizioni tecniche, ed è consentito al c.t.u. anche acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provati" (Cass. civ., 5422/2002); ed ancora: "La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati" (Cass. civ., ord., 30218/2017, conf., Cass. civ., 10373/2019).

8.1. In ordine, invece, alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, deve evidenziarsi che i profili precisati dall'attore vanno incasellati nella categoria del danno all'immagine.

Al riguardo, deve in primo luogo sottolinearsi che la stessa risarcibilità del danno non patrimoniale in favore di una persona giuridica sia stata oggetto di ampio dibattito in dottrina ed in giurisprudenza.

In passato, infatti, è stata particolarmente dibattuta la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale in favore di una persona giuridica. La soluzione



del problema dipende dalla nozione di danno non patrimoniale che si vuole accogliere; infatti, se si identifica il danno non patrimoniale con un'alterazione dello stato d'animo del soggetto, si deve concludere che soltanto alle persone fisiche spetta il risarcimento per i danni morali subiti.

Se, invece, come fa la giurisprudenza più recente, non si circoscrive l'ambito di applicazione dell'art. 2059 al solo danno morale c.d. subiettivo, cioè al dolore ed alla sofferenza, ma si ritiene che il danno non patrimoniale ricomprenda ogni danno non suscettibile direttamente di valutazione economica, si possono risarcire anche le persone giuridiche, che, in quanto tali, non provano le sofferenze ed i dolori espressi dalla tradizionale nozione di danno morale (Cass. civ., 2367/2000, 12951/1992, 7642/1991).

In questo modo, anche le persone giuridiche possono subire un danno non patrimoniale, potendo questo configurarsi in effetti pregiudizievoli, che a prescindere dalla sensibilità e percezione psicologica del danneggiato, si risolvono in un'aggressione a beni immateriali, di cui anche l'ente personificato può essere titolare. Diventa, così, irrilevante il fatto che la persona giuridica, in quanto entità astratta, sia per sua natura insensibile, perché ciò che viene in rilievo ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, è la lesione della sfera di dignità, di rispettabilità e di credibilità nei confronti dei consociati.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, quindi, è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo leda l'immagine e la considerazione della persona giuridica, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca (Cass. civ. 12929/2007; Cons. Stato. 4615/2016).

Più specificamente, è stato affermato: "L'ente pubblico territoriale, come la persona giuridica e l'ente collettivo in genere, ha titolo al risarcimento del danno non patrimoniale qualora l'altrui inadempimento contrattuale ne leda i diritti immateriali della personalità, compatibili con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono i diritti all'immagine, alla reputazione e all'identità. (Principio affermato in fattispecie relativa al danno all'immagine cagionato ad un Comune dalla società incaricata di realizzare una tensostruttura per rappresentazioni, la quale aveva consegnato un'opera tanto viziata da costringere l'ente ad annullare la stagione teatrale)" – (Cass. civ., 4542/2012); "In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio risarcibile nei confronti di un ente collettivo si identifica con la lesione dell'interesse, diffuso o collettivo, del quale



esso è portatore e garante e coincide, sul piano obiettivo, con la violazione delle norme poste a tutela dell'interesse medesimo, senza che si possa distinguere, a tali fini, tra l'evento lesivo e la conseguenza negativa, in quanto dall'attività di tutela degli interessi coincidenti con quelli lesi o posti in pericolo deriva, in capo all'ente esponenziale, una posizione di diritto soggettivo che lo legittima all'azione risarcitoria" (Cass. civ., 22885/2015, 20643/2016).

8.2. Anche il profilo relativo alla determinazione del quantum del danno all'immagine, al pari dell'affermarsi dell'entità del danno all'immagine nonché dell'individuazione dei comportamenti gravemente offensivi attraverso i quali tale danno si estrinseca, è questione particolarmente dibattuta.

Con sentenza n. 8397 del 2016, la S.C. ha riconosciuto – nel caso di lesione del diritto all'immagine – la risarcibilità oltre all'eventuale danno patrimoniale anche di quello non patrimoniale. Quest'ultimo è stato ricondotto alla "diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire".

Ed è proprio in relazione ai pregiudizi non patrimoniali che l'individuazione dei criteri per la quantificazione del danno assume una particolare rilevanza, data la necessità di ridurre il rischio – altamente probabile quando devono essere confrontate dimensioni tanto diverse quali quella del dolore e del denaro – di incorrere in scelte arbitrarie.

La giurisprudenza contabile più volte è intervenuta sul punto (ex multis sent. sez. II 16 novembre 1993, n. 281 e 27 aprile 1994, n. 114) e tale esigenza è stata sempre più avvertita dal momento in cui la nozione di danno erariale è stata ampliata in via ermeneutica.

In particolare, tale nozione prima limitata alla mera lesione dei beni pubblici patrimoniali in senso proprio ha finito per ricomprendere anche i beni "immateriali" di interesse generale – quali il principio del buon andamento degli uffici – nonché gli interessi pubblici non patrimoniali quali la lesione del prestigio, dell'immagine e della reputazione della personalità pubblica dello Stato (sent. sez. riun. 18 maggio 1999, n.16/QM).

In alcune decisioni – precedenti alla sentenza delle sezioni riunite del 23 aprile 2003, n. 10 – il giudice dei conti ha individuato dei meccanismi automatici di liquidazione del pregiudizio subito dagli enti pubblici. Tali meccanismi non corrispondevano ad altro che alla concreta applicazione di criteri riconducibili al principio equitativo come disciplinato dagli artt. 1226 e 2056 del c.c.



Ben presto, tuttavia, è emersa la necessità di superare meccanismi automatici di quantificazione del danno e di individuare parametri connessi alle peculiarità dei singoli casi concreti, ma soprattutto – come evidenziato nella suddetta sentenza delle sezioni riunite della corte dei conti in risposta alle questioni dettagliatamente formulate dall'organo remittente – di ricondurre ad unità gli orientamenti non univoci della giurisprudenza.

Se, infatti, l'indirizzo prevalente è stato quello di far riferimento alle spese sostenute per il ripristino del prestigio leso, non sono mancati casi nei quali, invece, in presenza, ad esempio, di fenomeni corruttivi di esponenti della guardia di finanza – si è tenuto conto anche delle minori entrate indotte, in qualche modo, dalla sfiducia dei cittadini nei confronti dei soggetti espressione della regolare riscossione delle imposte (cfr. sent. sez. I n. 16 del 2002).

Nella pronuncia del 2003, le sezioni riunite, affermando che possa ricorrersi come mezzo di prova alle presunzioni solo nel caso in cui le conseguenze negative fatte valere in giudizio presentino il requisito della tipicità in ossequio al principio dell'id quod plerumque accidit, si spingono ad includere nel perimetro del risarcimento non solo le spese di ripristino del prestigio leso già sostenute – fermo rimanendo che se ne dimostri la coerenza con lo scopo perseguito dalle amministrazioni interessate – ma anche quelle ancora da sostenere.

Tuttavia, la corte chiarisce anche che – seppure non possa escludersi in via generale, al fine di quantificare il danno, il ricorso a parametri diversi rispetto a quelli delle spese sostenute o delle perdite asserite – non è, tuttavia, consentito il ricorso a indici, quali: la minore acquisizione di entrate connessa con i comportamenti censurati o il danno da disservizio (che, invece, costituisce una componente della lesione stessa).

Ma il giudice dei conti nella sua decisione si spinge oltre e arriva a individuare, esplicitamente, una serie di parametri da utilizzare per la determinazione del danno, pur tuttavia chiarendo che tale enucleazione ha carattere meramente esemplificativo e che gli stessi dovranno, comunque, essere valutati dal giudice nell'esercizio della sua discrezionalità.

Tali parametri di natura eterogenea tengono conto del precedente dato giudiziale (si vedano le sent. Umbria, n. 211 del 1995 e n. 252 del 1998) e possono essere così sintetizzati: a) la delicatezza dell'attività svolta dall'amministrazione pubblica; b) la posizione funzionale dell'autore dell'illecito; c) le negative ricadute socioeconomiche (ad



esempio in presenza di fenomeni di concussione); d) la diffusione, la gravità e la ripetitività dei fenomeni di cattiva amministrazione; e) la significativa rilevante compromissione dell'efficienza dell'apparato, f) la necessità di onerosi interventi correttivi, g) la negativa impressione suscitata dal fatto lesivo nell'opinione pubblica per effetto del clamor fori o della risonanza data al fatto dai mezzi di informazione di massa.

La Corte, consapevole della difficoltà, se non addirittura dell'impossibilità, per alcuni di questi parametri di una prova in concreto, conclude che: se da un lato, sul piano probatorio, la parte lesa potrà ricorrere, pur se nel rispetto dei limiti in precedenza menzionati, alle presunzioni; dall'altro, il giudice potrà comunque, qualora risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile per la parte interessata provare il danno, esercitare il proprio potere discrezionale e liquidare il danno in via equitativa.

Secondo la dottrina e la giurisprudenza (sez. giur. Umbria n. 501 del 1998), la pluralità dei criteri enunciati dalla Corte e la loro diversa natura (soggettiva, oggettiva e sociale) deve essere un monito per il giudice che procede alla determinazione del quantum debeatur a una loro applicazione congiunta e coordinata.

Dall'analisi del dato giurisprudenziale, tra i criteri più seguiti possono essere annoverati: con riferimento al profilo oggettivo, la gravità dell'illecito in relazione allo specifico bene lesso; con riferimento a quello soggettivo, la collocazione del suo autore nella struttura amministrativa; e, infine, con riferimento agli aspetti sociali, le dimensioni territoriali dell'ente nonché l'ampiezza della diffusione e del risalto che ha avuto l'illecito.

Il legislatore, peraltro, all'art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, introdotto dall'art.1, co. 62 della l. n. 190 del 2012, ha stabilito che "Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente".

In più occasioni, però, la giurisprudenza contabile ha ribadito che la presunzione introdotta dall'art. 1, co. 62, della l. n. 190 del 2012, integrando e non elidendo le altre circostanze di cui occorre tener conto ai fini della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, debba ritenersi comunque iuris tantum (cfr. c. conti, sez. giur. Friuli Venezia Giulia 14 novembre 2014, n. 92, Sez. Lombardia n. 8 del 2014, Sez. Trentino Alto Adige, TN n. 25 del 2014)



Infine, il criterio del "raddoppio tangenzio", facendo riferimento a somme di denaro o comunque al valore patrimoniale delle utilità illecitamente percepite, è stato ritenuto dalla corte dei conti di difficile "applicabilità fattuale" in presenza di utilità peculiari, quali quella connesse ai piaceri sessuali oggetto dei giudizi, così come nel caso di concorso di reati diversi (sez.-giur. Lombardia n. 33 del 22 febbraio 2018).

In tali casi il giudice ha, quindi, preferito - ai fini della sussistenza e della quantificazione equitativa del danno all'immagine - ricorrere agli indici sintomatici già elaborati in sede ermeneutica, tra i quali possono annoverarsi: "la gravità codicistica dei fatti ascritti al convenuto in sede penale, i gravi risvolti disciplinari, l'alta funzione sociale svolta dall'amministrazione di appartenenza, la notevole funzione istituzionale svolta dal convenuto".

Va infine ricordato che la S.C., peraltro, ha chiaramente affermato che nel liquidare il danno in via equitativa, il giudice non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata di un univoco e necessario rapporto di consequenzialità di ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata (Cass. civ., 22885/2015)

8.3. Tutto ciò premesso, occorre procedere alla liquidazione del danno all'immagine subito dal Comune di ----- a seguito del pregiudizio causato dai convenuti.

8.3.1. Da quanto emerso dalle deduzioni e dalle sentenze di condanna in atti risulta che i convenuti, in relazione ai reati commessi nel periodo 1986/1999, hanno patteggiato le pene e riportato le seguenti condanne:

S---- Francesco ha patteggiato la pena relativamente ai reati di corruzione di cui ai capi: a) e c) <in concorso con altri> della sentenza 41/1995;

S----- Michele ha patteggiato la pena relativamente ai reati di concussione di cui ai capi l) e r) <in concorso con altri> della sentenza 41/1995;

D----- Carmine, ha patteggiato la pena relativamente ai reati di corruzione e concussione di cui ai capi a) <in concorso con altri> ed r) <in concorso con altri> della sentenza 41/1995;

Inoltre, è stato condannato in primo grado con sentenza 459/1996 (capo R) e poi prosciolto in appello per intervenuta prescrizione, in ordine al reato di corruzione commesso in data successiva al 27-7-1989. La corte di appello, nella sentenza 5911/1999, ha affermato che i fatti accertati provavano la responsabilità, fra l'altro, del Di e



confermava le statuizioni civili (risarcimento dei danni subiti dalla parte civile da liquidare in separata sede e al pagamento di una provvisoria di lire 300.000.000) emesse nei confronti suoi e di B-----, C-----, S----- e altri, oltre al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile;

I----- Domenico ha patteggiato la pena relativamente ai reati di corruzione di cui ai capi: a), c) <in concorso con altri> ed e) <in concorso con Staiano> della sentenza 41/1995;

F----- Elio ed E----- Michele hanno patteggiato la pena relativamente al reato di corruzione contestato al capo c) della sentenza 41/1995;

V-----Antonio ha patteggiato la pena relativamente al reato di concussione di cui al capo p) della sentenza 41/1995;

V-----Domenico ha patteggiato la pena relativamente ai reati di corruzione di cui ai capi a) e c) della sentenza 41/1995;

I----- Antonio ha patteggiato la pena relativamente ai reati di corruzione e concussione di cui ai capi a) r) ed s) <in concorso con altri> della sentenza 41/1995;

S----- Pasquale ha patteggiato la pena relativamente al reato di concussione di cui al capo q) <in concorso con S-----> della sentenza 41/1995;

C--- Antonio *ha patteggiato la pena relativamente ai reati di corruzione di cui ai capi a) ed e) <in concorso con altri> della sentenza 41/1995; inoltre è stato condannato per i reati di corruzione e concussione di cui ai capi A) ed H) della sentenza 459/1996, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile;*

B----- Domenico è stato condannato per i reati di corruzione e concussione di cui ai capi A, G, H ed S, della sentenza 459/1996, nonché con sentenza 687/2002, parzialmente riformata in appello con sentenza del 31-5-2004, per i reati di cui ai capi G) (81, 416 bis e 61 n. 1 c.p.) e H) mentre per il reato sub I) (riqualificato il quello di cui all'art. 319 c.p.) è stata in parte dichiarata la prescrizione e in parte dichiarata l'assoluzione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile;

B--- Salvatore, C--- Ferdinando, G---- Filippo Raffaele e P--- Angelo sono stati condannati per il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico di cui al capo A) della sentenza 687/2002, associazione finalizzata, tra l'altro, all'acquisizione del controllo dei pubblici appalti, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

8.3.2. In ordine alla prova della responsabilità dei convenuti, occorre precisare quanto segue.



Come prima osservato, la sentenza di condanna generica al risarcimento del danno, pur mancando dell'attitudine all'esecuzione forzata, contiene, tuttavia, la statuizione sulla responsabilità del debitore, che quindi ricorre senza dubbio per i convenuti giudicati con le sentenze 459/1996, 687/2002 e relative sentenze pronunziate nei successivi gradi del giudizio.

In riferimento, invece, agli altri convenuti che hanno patteggiato la pena (sentenza 41/1995), il tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, sebbene la sentenza di patteggiamento *non sia una vera e propria sentenza di condanna e non costituisca, in deroga al disposto degli artt. 651 e 654 c.p.p., una statuizione provvista dell'efficacia vincolante propria del giudicato (art. 445, primo comma, c.p.p.), postula tuttavia una richiesta, da parte dell'imputato, che implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato, onde non impedisce che, nel corrispondente giudizio in sede civile, ai fini della relativa decisione, si proceda all'accertamento autonomo, in via incidentale, dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale, ivi costituendo, tuttavia, indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione (Cass. civ., 9976/1998, 11301/1998, 15572/2000, 2724/2001, 4193/2003, 3626/2004, 23612/2004, 4493/2010).*

Nella specie, dalla motivazione della sentenza in parola, con particolare riferimento alla valutazione della assenza dei presupposti per poter pronunziare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., emerge chiaramente che dal materiale istruttorio valutato (chiamate di correità effettuate dai vari imputati e attività investigativa espletata in fase predibattimentale) risultava che tra esponenti politici, imprenditori ed elementi di spicco della organizzazione camorristica facente capo a ..... vi erano stati accordi relativi ad ingerenze illecite nelle procedure di appalto per la ricostruzione in ..... di 11 edifici di edilizia scolastica, nonché alle fasi amministrative successive alla aggiudicazione che condussero poi alla erogazione di un'anticipazione sul complessivo importo dell'appalto.

Nella sentenza è anche sottolineato che il mercimonio di pubblici poteri comprendeva intese di carattere elettorale, illeciti versamenti di denaro e delittuosi accordi inerenti l'iter burocratico delle pratiche amministrative; gli imputati che rivestivano la qualità di pubblico





ufficiale avevano a vario modo anche assunto condotte vessatorie nei confronti di imprenditori locali che li inducevano al versamento di somme di denaro, che rappresentava condizione essenziale per lo svolgimento di attività che erano invece atti dovuti.

Sulla scorta di tali elementi e del fatto che la sospensione condizionale della pena applicata nei confronti di diversi imputati era anche condizionata al pagamento di somme di denaro a titolo di restituzione e di risarcimento del danno, il tribunale ritiene per intero provata la responsabilità dei convenuti in questione in ordine alla commissione dei relativi illeciti.

8.3.3. Le singole fattispecie di reato descritte, commesse dai convenuti singolarmente e/o in concorso fra alcuni di loro e/o con altri e in tempi diversi, hanno eziologicamente causato la lesione dell'immagine del Comune ( ), essendo evidente che le condotte illecite in questione, nel loro complesso, hanno concorso e contribuito unitariamente ad integrare e aggravare il pregiudizio subito dalla p.a..

La ripetizione dei numerosi comportamenti delittuosi nell'arco temporale indicato, univocamente finalizzati a conseguire il controllo degli appalti pubblici indetti dal Comune e di trarre da ciò vantaggi economici e altre utilità da parte di amministratori, dipendenti del Comune, imprenditori e associati a criminalità organizzata di stampo camorristico, costituiscono circostanze significative e pregnanti che dimostrano che il pregiudizio all'immagine subito dall'attore è stato causato dall'insieme di essi e non da singoli episodi.

Il complesso dei fatti illeciti di cui si discorre, invero, è ciò che ha determinato il danno, il quale è stato causato dal susseguirsi dei vari fatti illeciti i quali nel loro concreto atteggiarsi hanno concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.

Per contro, i convenuti non hanno provato che il danno all'immagine sia stato cagionato da uno o più distinti illeciti o che si siano verificati più pregiudizi in tempi diversi causati da singoli comportamenti o gruppi di diverse condotte delittuose, nulla avendo allegato al riguardo, non essendo bastevole in proposito la sola circostanza che le condotte criminose da essi poste in essere si riferiscono ad episodi diversi che hanno comportato diverse imputazioni individuali.

Ne consegue, che i convenuti, ai sensi dell'art. 2055 c.c., devono ritenersi responsabili in solido, nei confronti del Comune danneggiato, del danno all'immagine ad esso cagionato.



Invero, condividendo i principi sanciti dalla S.C. (cfr. Cass. civ., 13365/2018), la diversità delle condotte illecite e dei soggetti che le hanno poste in essere, è circostanza del tutto indifferente alla integrazione della fattispecie di cui all'art. 2055 c.c., atteso che l'unica questione rilevante ai fini della responsabilità solidale dei soggetti che hanno contribuito alla produzione dell'eventum damni, attiene alla verifica del rapporto di causalità materiale ex art. 41 c.p. tale per cui tutte le cause concorrenti, preesistenti, simultanee o sopravvenute, debbono ritenersi parimenti determinanti, ove non accertata l'esclusiva efficienza causale di una di esse.

Secondo il consolidato principio di diritto, enunciato dalla S.C. "l'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve, infatti, escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no." (cfr. Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 7507 del 4-6-2001; id. Sez. 1, sentenza n. 13272 del 7-6-2006; id. Sez. 3, sentenza n. 17397 dell'8-8-2007; id. Sez. 3, sentenza n. 6041 del 12-3-2010; id. Sez. 3, sentenza n. 20192 del 25-9-2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 18899 del 24-9-2015; id. Sez. 3 - , ordinanza n. 18753 del 28-7-2017).

8.3.4. F----- Elio nella comparsa di costituzione del 27-11-2007 ha -  
proposto l'azione di regresso e chiesto l'accertamento della responsabilità di ciascun convenuto e della relativa attribuzione della propria quota.



Tuttavia, la domanda è inammissibile, poiché la costituzione è avvenuta tardivamente - all'udienza del 28-11-2007 - oltre il termine di decadenza stabilito dagli artt. 166 e 167 c.p.c., ovvero entro il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione (che era fissata al 10-7-2006).

B----- Domenico ha invece proposto tempestiva domanda di accertamento della misura della propria responsabilità, ed eccetto il pagamento della somma di lire 72.000.000, corrispondenti ad euro 37.184,90.

Occorre, quindi, accertare la gradazione della responsabilità di B----- Domenico.

Afferma, invero, la giurisprudenza che a fronte di una serie di accadimenti che vengano denunciati come unico fatto dannoso plurisoggettivo, la solidarietà, qualora siano individuabili più soggetti responsabili di uno stesso fatto lesivo, costituisce la regola, a vantaggio del danneggiato, se appunto il fatto dannoso è unico per il danneggiato, anche se frutto di più azioni o omissioni poste in essere anche in diversi contesti di tempo e di luogo da diversi soggetti, e solo se uno degli autori del fatto dannoso propone l'azione di regresso il giudice adito è tenuto a graduare le diverse responsabilità (Cass. civ., 19492/2007, 16810/2008, 20192/14).

La questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, ossia della ripartizione interna delle singole responsabilità ai sensi dell'art. 2055, comma 2 e 3 c.c., può essere oggetto di esame del giudice solo se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri (Cass. civ., 5421/2000, 18497/2006, 14581/2007); "In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la questione della gravità delle rispettive colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate può essere oggetto di esame da parte del giudice del merito, adito dal danneggiato, solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna del peso del risarcimento con i corresponsabili; tale domanda, tuttavia, non può ricavarsi dalle eccezioni con le quali il condebitore abbia escluso la sua responsabilità nel diverso rapporto con il danneggiato. (Nel ribadire il principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nel definire il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. avente ad oggetto l'azione di responsabilità civile contro gli amministratori e i sindaci proposta dalle parti civili, ha ritenuto, sulla base del carattere solidale della responsabilità, l'irrelevanza della diseguale rilevanza causale delle condotte nei rapporti fra danneggiante e danneggiato)" - (Cass. civ., 32930/2018; cfr. anche, Cass. civ., 9384/2011 e 18497/2006).



Come prima evidenziato, B--- Domenico è stato condannato per i reati di corruzione e concussione di cui ai capi A, G, H ed S, della sentenza 459/1996, è stato inoltre condannato con sentenza 687/2002, parzialmente riformata in appello con sentenza del 31-5-2004, per i reati di cui ai capi G) (81, 416 bis e 61 n. 1 c.p.) e H) mentre per il reato sub I) - riqualificato il quello di cui all'art. 319 c.p. - è stata in parte dichiarata la prescrizione e in parte dichiarata l'assoluzione, oltre che al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

La gravità e pluralità delle condotte poste in essere dal B-----, reiterate e accertate in due diversi procedimenti penali con diverse imputazioni, poste in essere anche in concorso con altri, valutate anche in relazione al diverso contributo causale degli altri 15 convenuti ritenuti responsabili in questa sede, autori di altri reati - alcuni di singole fattispecie, altri di più reati e alcuni anche in concorso con il ! - costituiscono elementi idonei per graduare la sua responsabile nella misura del 9 % nella determinazione dell'evento.

8.3.5. Poiché il Comune non ha allegato quale sia stato l'importo delle somme di denaro o delle altre utilità illecitamente percepite dai dipendenti ed amministratori in occasione dei reati in questione, non può essere utilizzato il criterio di liquidazione previsto dal menzionato art. 1 sexies della legge 20/1994, per cui la liquidazione del danno non può che avvenire in forma equitativa.

Al riguardo, parametri utili per la determinazione possono essere individuati in quelli prima descritti e, in particolare, la gravità dei fatti, la ripetizione di questi per un arco temporale di cinque anni che ha soffocato il buon andamento dell'amministrazione locale per lo stretto legame tra i suoi amministratori, imprenditori e clan malavitosi della zona, la significativa ricaduta sull'efficienza dell'amministrazione, l'inevitabile verosimile e logica contrizione delle attività turistiche/ricettive e il clamore mediatico presuntivamente scaturito oltre che nella provincia di----- e della regione ---- anche su territorio nazionale, atteso anche l'avvenuto scioglimento del consiglio comunale da parte del presidente della repubblica (con d.p.r. 4-6-1993 in atti) per il condizionamento di questo da parte della criminalità organizzata.

Sulla scorta di tali circostanze, e tenuto conto anche di quanto liquidato a titolo di risarcimento (in via provvisoria e non) nelle sentenze penali che hanno interessato i convenuti (lire 157.000.000 complessivi nella sentenza 41/1994; lire 300.000.000 nella sentenza 459/1996; lire 25.000.000 nella sentenza di appello del 31-5-1994, relativa alla impugnazione della sentenza 687/2002), il tribunale liquida a titolo di risarcimento dei



danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 1226 c.c., la complessiva somma di euro 600.000,00.

La somma ora indicata (che costituisce credito di valore, in conseguenza della natura risarcitoria della corrispondente obbligazione) deve essere rivalutata dalla data in cui è stata monetariamente determinata (c.d. aestimatio) fino alla data della sua liquidazione definitiva (c.d. taxatio).

La rivalutazione va effettuata applicando sulla somma gli indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT, con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati.

Inoltre, fino alla data della presente sentenza, devono essere liquidati gli interessi c.d. "compensativi", che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalle parti), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr. sez. un., 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. civ., Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307).

Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr. Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno.

Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. compensativi si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, "gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria, non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente



monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito" (Cass. civ., Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, "la sentenza che liquida in danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo" (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).

Pertanto, sulla somma di euro 600.000,00, liquidata con riferimento all'epoca del fatto, spettano gli interessi compensativi e la rivalutazione dal giorno dell'illecito, vale a dire dal 31-12-1990, con gli interessi calcolati sulla stessa somma via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat.

Risultando che il 4-10-1995 sono stati versati da alcuni convenuti la complessiva somma di lire 177.500.000, corrispondente ad euro 91.671,00 (cfr. verbale di restituzione di pari data a firma del collaboratore di cancelleria F . . . e il segretario generale del Comune di -----, prodotto da Vi----- Domenico, sub 5 del fascicolo di parte, attestante il pagamento di lire 15.000.000 da I----- Antonio, lire 25.000.000 da S----- Michele, lire 5.000.000 da Vi---, lire 2.500.000 da I-----, lire 100.000.000 da V-----, lire 8.000.000 da I-----, lire 12.000.000 da E----- e lire 10.000.000 da . . . ), l'importo maturato a quella data, di euro 1.086.526,85 deve essere ridotto della somma sborsata (di euro 91.671,00), per un ammontare di euro 994.885,85.

Su tale importo spettano gli interessi calcolati sulla stessa somma rivalutata secondo gli indici Istat, sino al 5-7-1996, giorno in cui - per come non contestato dal Comune e documentato dal verbale di udienza del processo conclusosi con la sentenza 459/1996 prodotto dalla difesa del B---- Domenico versava al Comune la somma di lire 72.000.000, corrispondenti ad euro 37.184,89.

Pertanto, la somma di euro 1.090.330,84 maturata a quella data, deve essere ridotta di euro 37.184,89.

Sulla differenza di euro 1.053.145,95 devono essere, quindi, applicati gli interessi compensativi anno per anno sulla somma rivalutata secondo gli indici Istat, sino alla data del deposito della presente sentenza.



L'importo dovuto, quindi, ammonta ad euro 2.219.716,88.

Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla data odierna sino al saldo.

9. Per quanto riguarda B---- Luigi, la richiesta di risarcimento dei danni non può essere accolta.

Il convenuto, non ha contestato di essere stato condannato con sentenza n. 991 del 9-7-2003 del tribunale di---- (da questi prodotta in atti), unitamente a C--- Umberto, per il reato di cui agli artt. 81 e 648 c.p., oltre che al risarcimento dei danni in favore del Comune di ----- da liquidare in separata sede.

Tuttavia, l'attore nulla ha dedotto o precisato al riguardo e, attesa la specifica contestazione della difesa del convenuto, alcun nesso eziologico appare sussistere tra la mera allegazione della consumazione del reato di ricettazione continuato e i danni (patrimoniali e non) prospettati dal danneggiato.

Pertanto, la domanda proposta nei suoi confronti deve essere rigettata.

10. La domanda di parte attrice di rimborso di tutte le somme erogate per la costituzione di parte civile, deve essere dichiarata inammissibile e in parte rigettata.

Con tale domanda, l'attore ha chiesto il rimborso delle spese sostenute per le azioni civili proposte in sede penale che, logicamente, riguardano sia quelle liquidate nelle sentenze penali di condanna, sia quelle ulteriori non liquidate.

Le sentenze che hanno liquidato le spese dovute alla parte civile, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., costituiscono titolo esecutivo per cui è evidente che non sussiste l'interesse ad agire del creditore, ai sensi dell'art. 100 c.p.c.

Il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti dal debitore ha esaurito il suo diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo una pronuncia di condanna contro il medesimo debitore per lo stesso titolo e lo stesso oggetto.

La giurisprudenza ha chiarito che tale principio trova deroga nei casi in cui la domanda di condanna rivolta al giudice, nella preesistenza di altro ed analogo titolo giudiziale, non mira alla duplicazione del titolo già conseguito, ma è diretta a far valere una situazione giuridica che non ha trovato esaustiva tutela, suscettibile di conseguimento di un risultato ulteriore rispetto alla lesione denunciata; tale ipotesi è stata ravvisata nel caso di richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso del c.t.u., già munito del titolo esecutivo costituito dal decreto di liquidazione, non costituendo esso titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, a differenza del decreto ingiuntivo, e tale possibilità configura un interesse del creditore a preconstituirsì un titolo che offre maggiori garanzie, in







domanda è stata proposta - anche la tesi della doppia giurisdizione o della giurisdizione concorrente. Invero, secondo parte della giurisprudenza, nelle ipotesi di danno diretto prodotto alla pubblica amministrazione da soggetto sottoposto alla giurisdizione della Corte dei conti, l'azione promovibile dinanzi a tale Corte dal P.M. contabile concorre con quella che la pubblica amministrazione danneggiata a sua volta proponga agendo dinanzi al giudice civile, ovvero - nel caso in cui il fatto alla base di tale responsabilità sia un reato - costituendosi parte civile nel giudizio pendente in sede penale, sussistendo quindi una giurisdizione concorrente (cfr. Cass. civ., sez. un, 369/91, 922/1999, 27092/2009, 25495/2009);

in riferimento a B----- Luigi, per essere stato questi condannato, in solido, al risarcimento danni nella sentenza penale posta a fondamento della domanda.

Per quanto concerne gli altri convenuti, l'accoglimento parziale della domanda e la parziale carenza di giurisdizione pronunziata nei confronti di C---- Antonio, I---- Antonio e S----Michele e S---Pasquale, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., comporta la compensazione delle spese di lite per un quarto, mentre la restante parte segue il regime della soccombenza, di cui all'art. 91 c.p.c.,

Pertanto, previa compensazione nella misura di un quarto, S----- Francesco, S---- Michele, D----- Carmine, I----- Domenico, F----- Elio, E----- Michele, V---- Antonio, V---Domenico, I----- Antonio, S---- Pasquale, C----- Antonio, B---- Domenico, B--- Salvatore, C---- Ferdinando, G---- Filippo Raffaele e P----- Angelo, devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali nei confronti del Comune di ----, liquidate, in assenza della nota ., di ufficio, nella misura complessiva spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c. indicata in dispositivo (scaglione da euro 2.000.000,00 ad euro 4.000.000,00: fase studio, euro 6.000,00; fase introduttiva, euro 8.000,00; fase istruttoria, euro 30.000,00; fase decisoria, euro 12.000,00. Il tutto ridotto di un quarto) tenuto conto del valore della controversia, del numero dei convenuti chiamati in giudizio, delle plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, e, in genere, delle numerose attività processuali svolte nel corso del giudizio.

P.Q.M.

Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dal Comune di -----, in persona del Sindaco p.t., nei confronti dei convenuti indicati in premessa, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:



- A) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito limitatamente alla richiesta di risarcimento dei danni proposta nei confronti dei seguenti convenuti e assegna, per l'effetto, il termine di giorno 90 per la riassunzione innanzi al giudice contabile:
- 1) I----- Francesco e R----- Michele;
  - 2) C---- Antonio, limitatamente ai reati di corruzione e concussione commessi da quest'ultimo nella qualità di Sindaco e *di cui ai capi a) e c) della sentenza 41/1995 e di cui al capo L della sentenza 459/1996 descritta in motivazione;*
  - 3) S----Michele, limitatamente ai reati di corruzione e concussione commessi quale, assessore tra il 1988 e il 1989 e Sindaco nel 1990 e di cui ai capi c) m) e q) della sentenza 41/1995;
  - 4) S----- Pasquale, limitatamente ai reati di concussione di cui ai capi H) e Q) della sentenza 459/1996, commessi il 29-10-1987 quale assessore all'edilizia scolastica e alla pubblica istruzione e il 15-7-1988 quale assessore allo sport;
- B) dichiara la domanda inammissibile nei confronti di M---- Leonilda, C----- Bonaventura, C----- Antonino, C----- Annunziata e C----- Rosa, evocati in giudizio nella qualità di eredi di C-----Umberto;
- C) rigetta la domanda proposta nei confronti di B-----Luigi;
- D) dichiara inammissibile e rigetta, nei termini precisati in motivazione, la richiesta di rimborso delle somme erogate per la costituzione di parte civile;
- E) accoglie parzialmente la domanda proposta nei confronti di S----- Francesco, S----- Michele, D----- Carmine, I-----Domenico, F----- Elio, E----Michele, V----Antonio, V----Domenico, I----- Antonio, S----- Pasquale, C---- Antonio, B----Domenico, B----- Salvatore, C----- Ferdinando, G----- Filippo Raffaele e P-----Angelo, , in solido, al pagamento in favore del \_\_\_\_\_ della somma di euro 2.219.716,88, oltre interessi legali dalla data odierna sino al saldo, detraendo ad E---- Michele, V----- Antonio, V----- Domenico, B----- Domenico, rispettivamente, le somme di euro 6.187,48, euro 2.582,28, euro 51.645,68, euro 37,184,90, in quanto da essi già corrisposte;
- F) dichiara B----- Domenico, responsabile nella misura del 9 % nella determinazione dell'evento;
- G) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da F-----Elio;



- H) rigetta la richiesta di risarcimento dei danni formulata da V---- Domenico;
- I) compensa le spese processuali tra il Comune di ----- e M----- Leonilda, C----- Bonaventura, C---- Antonino, C----- Annunziata e C----- Rosa, nella qualità di eredi di C----- Umberto, I---- Francesco, R-----Michele e B---- Luigi.
- J) compensa le spese processuali per un quarto e condanna S---- Francesco, S----- Michele, D----- Carmine, I----- Domenico, F----- Elio, E----- Michele, V----- Antonio, V----- Domenico, I----- Antonio, S----- Pasquale, C----- Antonio, B-----Domenico, B----- Salvatore, C----- Ferdinando, G----- Filippo Raffaele e P---- Angelo, in solido, al pagamento della residua parte in favore del Comune di ----, in persona del Sindaco p.t., che liquida in euro 1.125,00 per spese ed euro 42.000,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute.

Torre Annunziata, 3 giugno 2019

Il giudice monocratico  
dott. Francesco Coppola

